DISPOSIZIONI PER LA DELEGIFICAZIONE DI NORME E PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 1999

# Art. 2

## Ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive

Gli strumenti di semplificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificati dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e alle relative disposizioni regolamentari di attuazione, possono essere utilizzati anche nei rapporti tra privati che vi consentano. In tal caso l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Versione in vigore dal 9 dicembre 2000, non più in vigore dal 7 marzo 2001 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999 |
| Estremi | Legge 24 novembre 2000, n. 340 |
| Capo | I — Norme in materia di semplificazione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2000 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-delegificazione-di-norme-e-per-la-semplificazione/art-2-ulteriori-disposizioni-in-materia-di-dichiarazioni-sostitutive/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it